



Comune di Montenero di Bisaccia

Provincia di Campobasso

www.comune.montenerodibisaccia.cb.it

comune.montenerodibisaccia@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 56 DEL 30/12/2021

EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19 – CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO "VILLA SANTA MARIA".

IL SINDACO

Visti:

- gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118, della Costituzione;
- l'art. 168, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'art. 117, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19, del 25 marzo 2020, ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art.4;
- il D. l. 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (G.U. 23/05/2020, n. 132);
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 (G.U. 15 luglio 2020, n. 177);
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (G.U. n. 126 del 17/05/2020);
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 24 (G.U. 28/09/2020, n.240);
- il D.P.C.M. 7 agosto 2020 (G.U. n.198 dell'8 agosto 2020);
- il D.P.C.M. 7 settembre 2020 (G.U. n.222 del 7 settembre 2020);
- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020);
- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (G.U. n.265 del 25 ottobre 2020);
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 (G.U. n. 275 del 4 novembre 2020);
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2020);
- il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (G.U. n. 224 del 18 settembre 2021) con cui è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso alla diffusione del COVID-19 al 31 dicembre 2021;
- preso atto del DPCM 14/12/2021, con cui è stata varata la proroga dello stato di emergenza connesso alla diffusione del COVID-19 al 31 marzo 2022;

Considerata la situazione epidemiologica da COVID-19 presente sul territorio Nazionale, Regionale e Comunale;

Considerato, che è stata accertata la positività al contagio da Covid-19 per un elevato numero di cittadini e che sono stati adottati numerosi provvedimenti di quarantena in seguito alla ricostruzione della catena di contagio;

Atteso che nel Comune di Montenero di Bisaccia è presente la struttura socio-assistenziale: CASA DI RIPOSO VILLA SANTA MARIA, dove sono ospitati circa cento tra anziani e disabili;

Sentiti il sig. Dirigente del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise e il sig. responsabile della predetta Struttura circa la necessità di evitare l'afflusso di persone terze nella struttura medesima, in modo da contenere il rischio di contagio alle persone ospitate;

Ritenuto di dovere adottare, con estrema urgenza, apposito provvedimento per impedire comportamenti che possano determinare il possibile espandersi del contagio all'interno della struttura di che trattasi, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";

Ritenuti sussistenti i presupposti affinché, venga adottato un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5 del D. Lgs. 267/00;

Richiamato il D. Lgs. 267/00;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1) il divieto di accesso nella struttura socio-assistenziale: CASA DI RIPOSO VILLA SANTA MARIA, con effetto immediato e fino al 09/01/2022, a soggetti terzi diversi da: operatori e personale amministrativo in servizio presso la struttura e al personale sanitario;

2) gli organi della Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare ed eseguire la presente Ordinanza che viene trasmessa: alla Prefettura-U.T.G. di Campobasso, alla Questura, al Comando Stazione dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia e al Polizia Municipale.

Il presente provvedimento ha effetto immediato e sarà revocato, in seguito alla cessazione dell'emergenza in corso, con successiva ordinanza Sindacale.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Montenero di Bisaccia, il 30/12/2021

Il Sindaco
Simona Contucci

